

Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista, telematica e in presenza, per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali

	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA1M	1	2021	MC -SB	MC

<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Via Po, 22 00198 Roma www.conaf.it protocollo@conafpec.it serviziogreteria@conaf.it</p>	<p>Delibera del Consiglio Nazionale n. 101 del 16/02/2021 Approvato nella seduta di Consiglio del 16/02/2021</p>
---	--



IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Vista la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Visto il DPR del 5 Giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

Visto il D.lgs 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999;

Vista la legge n.241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto il Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 31 del Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 in ordine alle elezioni degli organi territoriali e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali al fine di prevedere anche le modalità telematiche delle relative procedure;

Considerato che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ELETTORALI CON MODALITÀ TELEMATICA O MISTA TELEMATICA E IN PRESENZA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce la procedura di elezione con modalità telematica dei consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quale misura urgente in materia di tutela della salute, in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti del contenuto della delega di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020.

2. Le previsioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni in materia elettorale della L. 3/1976 e L. 152/1992 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni, derogando- vi esclusivamente nei limiti del contenuto della delega di cui agli articoli 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da parte degli aventi diritto, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Per tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 luglio 2005, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Elezione dei Consigli territoriali

1. Determinazione della modalità elettorale. Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 169- 8 luglio 2005, previa verifica e attestazione della sussistenza di condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamentare in vigore. È possibile sostituire totalmente la votazione in presenza con la votazione telematica solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile qualsiasi affluenza ai seggi. Il voto telematico precede il voto in presenza.

La scelta della modalità di voto telematico e la individuazione dei giorni da riservare alla votazione in presenza viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

2. Fissazione della data di indizione delle elezioni. Il Consiglio dell'Ordine Territoriale, anche in modalità di videoconferenza, almeno cinquanta giorni prima della sua naturale scadenza, delibera la fissazione della data di avvio della procedura elettorale che costituisce la indizione delle elezioni.

Con la stessa deliberazione identifica i giorni riservati al voto telematico e i giorni riservati al voto in presenza e nomina la Commissione elettorale che sovrintende alle operazioni di voto. Per la composizione della Commissione elettorale si fa rinvio alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 8 luglio 2005, e successive modifiche e integrazioni.

3. Avviso di convocazione. L'avviso di convocazione delle elezioni viene spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione al domicilio digitale dell'iscritto a mezzo PEC o per mezzo di posta raccomandata a tutti gli iscritti all'albo aventi diritto, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso è, altresì, inviato entro il predetto termine, al CONAF per la pubblicazione sul Portale Istituzionale CONAF. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Per i consigli dell'Ordine con un numero maggiore di cinquecento iscritti in luogo dell'avviso di convocazione a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata la notizia della convocazione può essere pubblicata almeno in un giornale, anche on line, per due volte consecutive.

L'avviso di convocazione oltre alle informazioni di cui all'art 3 comma 4 del DPR 169/2005 deve contenere l'indicazione delle modalità di voto per le singole giornate di votazione. Il voto elettronico precede quello in presenza

4. Candidature. Le candidature vanno inviate a mezzo PEC al consiglio dell'Ordine Territoriale fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'Ordine Territoriale ne assicura l'ideale diffusione presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l'intera durata delle elezioni.

La Commissione Elettorale Territoriale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, le candidature corredate da dichiarazione del candidato attestante:

- a) stato giuridico professionale (dipendente/non dipendente)
- b) di non avere svolto la funzione di consigliere dell'Ordine Territoriale nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;
- c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- d) di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'Ordine Territoriale secondo quanto previsto dall'art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Non sono ammesse candidature prive di tali dichiarazioni.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

5. Costituzione del seggio elettorale. In funzione della scelta delle modalità di voto di cui al comma 1 ed ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Consigli dell'Ordine Territoriale con modalità telematica è costituito, nel caso di votazioni in modalità telematica o mista, presso ciascun Consiglio dell'Ordine Territoriale oltre al seggio in presenza anche un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, con modalità informatiche che garantiscano i principi di segretezza e libertà di partecipazione al voto.

In questo caso il seggio in presenza sarà attivo successivamente alla chiusura del seggio telematico, in giorni distinti e secondo le date stabilite e comunicate con l'avviso di indizione.

L'apertura complessiva dei seggi, telematico e in presenza, seguirà quanto indicato nell'art. 3 commi 14, 15 e 16 del DPR 169/2005.

6. Il voto: principi generali. Il voto è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

7. Procedura di votazione. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 3. Il voto telematico precede il voto in presenza.

Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti dal Consiglio dell'Ordine Territoriale dedicati al voto telematico. È responsabilità del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione per procedere al voto telematico. L'eventuale carenza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina compromissione della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Previa autenticazione sul sito internet dell'Ordine Territoriale o sul Sito Istituzionale del CONAF, ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e, dopo il riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo attraverso i dati presenti sul SIDAF, può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza. Il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.

8. Piattaforma informatica per il voto. I Consigli degli Ordini Territoriali, per la gestione tecnica del seggio telematico e delle operazioni elettorali telematiche ai fini dello svolgimento delle elezioni ai sensi del presente Regolamento, possono utilizzare la piattaforma informatica selezionata dal Consiglio Nazionale mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso i costi del servizio di votazione elettronica sono a carico del CONAF.

L'operatore economico incaricato si impegna a mettere a disposizione del CONAF una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le Commissioni elettorali per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, curerà l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli dell'ODAF, al CONAF, alle Commissioni Elettorali Territoriali oltre che all'aggiornamento e alla manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato a portare a termine le procedure elettorali.

Il sistema di voto telematico di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, in relazione alla tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, con standard di sicurezza informatica certificati al livello europeo; in particolare il sistema assicura la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati, con previsione di un backup di sicurezza di tutte le operazioni nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679.

Al termine di ciascuna tornata di voto telematico, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno della votazione telematica, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione Elettorale Territoriale apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi e l'elenco di coloro che hanno espresso il voto telematicamente e che, pertanto, hanno già esercitato il loro diritto di voto.

Il numero dei voti espressi dal seggio telematico, acquisito dalla Commissione Elettorale Territoriale, unitamente al numero di voti espressi nel seggio in presenza, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum, è immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio dell'Ordine Territoriale e inviato al CONAF.

Al termine della prima tornata di voto, il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale accerta preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto, dichiarando, in tal caso, chiuse le operazioni di voto; egli informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il CONAF.

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il quorum non è stato raggiunto provvedono a dare notizia della seconda tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il quorum non è stato raggiunto neanche alla seconda tornata elettorale, provvedono a dare notizia della terza tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale dichiara chiusa la votazione.

9. Operazioni di scrutinio. Alle ore 9.00 del giorno successivo la chiusura delle operazioni di voto il presidente della Commissione Elettorale Territoriale assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio pubblico dei voti in presenza e, con l'assistenza dell'operatore tecnico di cui al comma 7 accede ai risultati del voto telematico, redigendo apposito verbale recante gli esiti delle votazioni e la proclamazione degli eletti.

Il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale trasmette, entro la medesima giornata, al Consiglio dell'Ordine territoriale, al CONAF e al Ministero della Giustizia il verbale di cui al comma precedente.

10. Risultati delle elezioni. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sommando i voti del seggio telematico a quelli del seggio in presenza.

L'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale avverrà successivamente alla proclamazione degli eletti e in data non antecedente la scadenza naturale del mandato del Consiglio uscente dell'Ordine Territoriale. Il consiglio uscente dell'Ordine Territoriale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 3

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento elettorale non attua alcuna modifica né formale, né interpretativa, né sostanziale rispetto alle disposizioni in materia elettorale della Legge 3/76 e della Legge 152/1992 e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni, derogandovi esclusivamente nei limiti del contenuto della delega di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da parte degli aventi diritto.

Per tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le elezioni dei Consigli degli Ordini Territoriali, da indirsi nei termini previsti per legge, l'applicazione delle procedure elettorali introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio dell'Ordine Territoriale con propria deliberazione adottata nel termine di cui al precedente articolo 2 comma 1

3. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino del Ministero di Giustizia.

Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche da remoto dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e s.m.i., che contengono le disposizioni per l'elezione dei Consigli degli Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati;

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, rubricato "Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia", a norma del quale "Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine";

Vista la delibera del Consiglio Nazionale del 10 marzo 2021 con cui è stato approvato lo schema di Regolamento sulle elezioni con modalità da remoto dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati;

Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia, espresso in data 20 maggio 2021 (prot.17546.U), ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le elezioni dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati.

Art. 2

Piattaforma informatica

1. La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto al Collegio, da selezionare all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili all'ente medesimo.

2. L'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.

3. Il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato possiede almeno le seguenti caratteristiche:

a) contiene, per la gestione come sotto indicato, l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati dal Collegio nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;

b) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno due password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale e la seconda al referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;

c) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle due password di cui sopra;

d) impone il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;

e) prevede la consegna di una scheda per l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;

f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;

g) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;

h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire le attività previste dal comma 7 dell'art. 3, impedendo qualsiasi ulteriore

accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali aventi ad oggetto l'impugnazione delle elezioni;

i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la crittazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;

j) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito tool consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;

k) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device.

Art. 3

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.lgs.lgt. n. 382/1944.

Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.

2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.

3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.

4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, lett. d), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.

5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.

7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al presidente del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Art. 4

Scrutinio e verbalizzazione

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con l'assistenza di due scrutatori, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs.lgt. n. 382/1944, e la collaborazione del referente tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

2. L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte del presidente del seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato ai sensi dell'art. 2 comma 2.

3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del presidente del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente stesso.

Art. 5

Norme di rinvio, disposizioni transitorie e finali, entrata in vigore

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e s.m.i, ivi incluse quelle in materia di insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi contenuti si intendono applicabili alle modalità di espressione del voto da remoto, tanto ed in quanto siano con esso compatibili, e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella pagina "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti e istruzioni emanati dal Consiglio" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, di cui sarà data contestuale comunicazione ai Collegi territoriali a mezzo posta elettronica certificata.

Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi dell'articolo 7, comma 3, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Considerato che:

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, chi esercita la libera professione di Geometra ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali (ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137);

2. La direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

3. Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 e 2, riconosce nell'apprendimento permanente il mezzo per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale ed occupazionale

4. La formazione continua assicura ai professionisti, di ogni età e posizione occupazionale, le condizioni necessarie per evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Visto il Regolamento per la formazione professionale continua approvato con delibera consiliare del 20 dicembre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018;

Vista la delibera consiliare del 10 marzo 2021 con cui è stato approvato lo schema di un nuovo Regolamento per la formazione professionale continua;